



Nr. **255** di Repertorio **2025** _____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: “Fornitura di quattro mini pale gommate compatte – Lotto 1 - CIG B4ED0679B0 - ID 4646”

---000-000---

L'anno duemilaventicinque addì quattro giugno in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, sono comparsi:

- l'Ing. Gianni Marchini, [REDACTED]

[REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche “Amministrazione”, e

- la Dott.ssa Cristina Massucco, [REDACTED]

[REDACTED], domiciliata per la carica in Cuneo (CN), Via Genova n.122, sede legale di MASSUCCO T. S.R.L. (C.F.: 02707490047 P.IVA: 02707490047)(di seguito anche “Appaltatore” o “Fornitore”), della quale è Rappresentante Legale e Amministratrice Delegata, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Cuneo (documento digitale n. T 597256099 del 25 marzo 2025, in atti).

Di comune accordo le parti sunnominate rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. 3320 del 17/12/2024 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Amministrazione territorio e Trasporti ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, per l'affidamento della fornitura di cui al presente contratto, e ha approvato la documentazione di gara;
- che con Determina Dirigenziale n 1229 del 08/05/2025 il Dirigente della Direzione Territorio e Mobilità - Servizio Amministrazione territorio e Trasporti della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, MASSUCCO T. S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Cuneo con iscrizione valida fino al 01 aprile 2026;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.
- che non è stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, ricorrendo la circostanza di cui alla lettera a) dello stesso comma (*procedura di gara in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta*)

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a MASSUCCO T. S.R.L. e per essa alla Dott.ssa Cristina Massucco, la quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'appalto relativo a: Fornitura di quattro mini pale gommate compatte – CIG B4ED0679B0 - ID 4646 Lotto 1.

Le caratteristiche tecniche dei mezzi forniti ed il dettaglio delle prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale di Oneri e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, al quale le parti fanno espresso rinvio.

Il fornitore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato A"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: 7903FE773913479CE47A2A0E081E11A5C5868DE436FC48BC2961C2AE5DD616E5

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta presentata dall'Appaltatore, costituita dai seguenti file:

-- 02707490047.tecnica.relazione.tecnica.e.service.pdf.p7m (SHA256:
B38B8BD529B5B1C1F4FF529170BAC9F36B5BE52404D542A8DE1FEDA413
EFE180)

-- 02707490047.tecnica.all.c1.pdf.p7m (SHA256:
B2DE4300BF6189AD9B8C639E7D65419BCDD8D8F1FC1999B40329C19327
2FB881)

-- 02707490047.economica.all..c2.pdf.p7m (SHA256:
DD5A846B5A60636003608AB2DEBE7777C3045FE07DD5CF76ECE6DF35D0
338BF3)

Fa inoltre parte integrante del contratto il Patto di integrità di cui al successivo articolo 26.

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta, al netto dell'IVA, a Euro 151.585,28# (diconsi centocinquantunomilacinquecentoottantacinque/28, ottenuto applicando il ribasso d'asta dello 0,01% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta.

Il prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo a base di gara, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, salva la revisione prezzi e l'eventuale rinegoziazione, di cui al successivo articolo 6.

Il Fornitore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il contratto è stipulato “a corpo”, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità delle forniture.

Sono altresì a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

Articolo 4 - Durata del contratto

Trattandosi di contratto di fornitura avente esecuzione immediata, il fornitore è obbligato a rispettare i termini di consegna dei mezzi secondo le tempistiche riportate nel capitolato e oggetto di offerta migliorativa, pari a 200 (duecento) giorni dall’invio dell’ordine di fornitura da parte della Stazione Appaltante.

Le parti fanno rinvio all’articolo 11 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 5 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 120 comma 12 e dell’articolo 6 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’articolo 60 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal presente Contratto.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto, si verificano condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura, definito con riferimento agli indici sintetici elaborati dall'ISTAT riferiti agli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, in relazione alle prestazioni da eseguire, il corrispettivo contrattuale può essere oggetto di revisione nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente il Fornitore ha la facoltà di richiedere, formulando apposita istanza al RUP, la revisione dei prezzi. Nell'istanza il Fornitore deve comprovare l'effettiva maggiore onerosità della fornitura con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi ai costi sostenuti per l'espletamento della prestazione. L'istanza può avere ad oggetto esclusivamente la fornitura eseguita nel rispetto dei termini e delle modalità contrattualmente definiti.

In tal caso il RUP conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli costi della fornitura che incidono sui prezzi.

Sulle richieste avanzate dal Fornitore il RUP si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste del Fornitore il provvedimento determina l'importo al medesimo eventualmente riconosciuto.

In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il corrispettivo aggiornato si applica a partire dall'inizio del mese in cui è effettuata la richiesta da parte del Fornitore, fermi restando i tempi tecnici di comunicazione delle relative informazioni.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice civile.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120 e dall'articolo 35 Allegato II.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 7 - Ruoli contrattuali

L'Appaltatore ha nominato il Sig. Paolo Massucco quale Responsabile Contrattuale della fornitura, con poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Contrattuale è il referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed alle disposizioni di cui alla documentazione di gara.

Il Fornitore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, il Fornitore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente contratto, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'art.119 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36., non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Termini di esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere effettuata entro i termini e con le modalità previste dall'articolo 11 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione delle forniture previste dal Capitolato speciale d'appalto. Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali delle forniture sono disciplinate dall'articolo 10 del presente contratto.

Articolo 10 - Sospensione e ripresa delle forniture

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023.

In particolare, rientrano in tali casi le cause di forza maggiore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle forniture disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36. La sospensione parziale delle forniture determina il differimento dei termini contrattuali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle forniture ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa delle forniture effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa delle forniture, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle forniture e il RUP non abbia disposto la ripresa delle forniture stesse, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter scrivere riserva all'atto della ripresa delle forniture, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle forniture, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle forniture.

Articolo 11 - Ultimazione delle forniture e verifica di conformità

Al termine della prestazione di consegna delle forniture, entro 5 giorni dal completamento della fornitura, il Fornitore deve inviare al direttore dell'esecuzione, tramite Pec, la comunicazione di intervenuta ultimazione delle forniture unitamente alle certificazioni e abilitazioni richieste, al fine di consentire allo stesso i necessari accertamenti in contraddittorio. Nel caso di esito positivo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di ultimazione della fornitura e lo invia al Rup, che ne rilascia copia conforme all'esecutore. In caso di esito negativo dell'accertamento, il direttore dell'esecuzione, sulla base del Verbale di consegna, constatata la mancata ultimazione delle forniture e/o delle certificazioni e abilitazioni richieste, procede a trasmettere al Fornitore comunicazione di completamento della fornitura con contestuale applicazione delle penali per ritardata esecuzione. Tale fase prevede, da parte della Stazione Appaltante, una verifica formale delle forniture effettuate.

Qualora il Fornitore non abbia provveduto, contestualmente alla comunicazione di fine forniture, alla consegna di tutte le certificazioni, il certificato di ultimazione delle forniture assegnerà all'esecutore un termine non superiore a 15 giorni naturali e consecutivi per la produzione di tutti i documenti utili alla verifica di conformità delle forniture e/o al conseguimento delle ulteriori certificazioni sopraindicate. Decorso inutilmente detto termine il certificato di ultimazione delle forniture precedentemente redatto diverrà inefficace, con conseguente necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto adempimento documentale.

Resta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto.

Completata positivamente la fase di consegna dei beni, a seguito della verifica sulla conformità delle forniture del Direttore dell'esecuzione, viene redatto il

Certificato di verifica di conformità, il quale, in caso di riscontrate irregolarità accertate relativamente alla corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei beni e accessori consegnati e alla loro corrispondenza e conformità rispetto a quelle indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal soggetto aggiudicatario e alle prescrizioni contenute nel Capitolato può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale il fornitore, a seguito di contestazione da parte del RUP, è obbligato a rimuovere e sostituire i beni qualora risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente, da quelli offerti in sede di gara. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato di verifica di conformità e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle forniture sopra indicate. Si applicheranno le penali previste per ritardata esecuzione.

Le modalità di espletamento della verifica di conformità sono riportate negli articoli 7 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Articolo 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il Fornitore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo

nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali applicabile all'appalto C.C.N.L. C011 Aziende metal meccaniche e installazione impianti, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte del Fornitore e delle imprese subappaltatrici rispetto agli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'articolo 47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e po-

tranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite del Fornitore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 14 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione, allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione

del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 06/02/2025, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 15 - Responsabilità e Polizze assicurative

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, garanzia fideiussoria n.2178472 rilasciata il 15 maggio 2025 da REVO Insurance S.p.A - Ag. CAAR - Genova, per una somma garantita pari a € 7.579,26#.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte del Fornitore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fidejussione.

Il Fornitore è inoltre tenuto a costituire la seguente garanzia:

- una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per

il pe-rìodo intercorrente tra la data della verifica di conformità della fornitura e l'assunzione del carattere di definitività della medesima, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia possono costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

Articolo 16 - Controlli

Il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto è svolto, ai sensi degli articoli 114 e 115 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, e con le modalità di cui all'Allegato II.14.

Articolo 17 - Contabilità e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle forniture verrà effettuato dall'Ente Appaltante, solo dopo il buon esito della verifica di conformità, entro 30 gg dalla data di ricezione della/e fattura/e, corredate dalle copie delle bolle di consegna debitamente firmate.

Ai sensi dell'art. 33 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 non si applica l'anticipazione di cui all'articolo 125 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Il Fornitore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione, a seguito dell'accettazione, fatte salve le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale, emette il mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Nei casi previsti dall'articolo 119 comma 11 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in occasione dell'emissione delle fatture e nei limiti dell'importo autorizzato, il Fornitore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine il Fornitore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun pagamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; il Fornitore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni

di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa funzionabilità ed usabilità delle forniture;
- alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 14 del presente contratto.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 117 comma 8 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: **DT9J9L** Città metropolitana di Genova - Servizio Programmazione e coordinamento viabilità e interventi PNRR.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano il Fornitore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

Articolo 18 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto

dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 19 - Penali

19.1 Penali

L'Amministrazione applicherà una penale pari a 1/1000 sull'importo contrattuale, nei seguenti casi:

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle forniture a seguito di invio di ordine di fornitura da parte della Stazione Appaltante (anche nel caso di consegna incompleta come da Verbale di consegna);

2. In caso di rilevata difformità delle forniture consegnate rispetto a quanto previsto dai documenti di gara e dall'offerta aggiudicata, ai sensi del certificato di verifica di conformità, per ogni giorno necessario al fornitore a ripristinare la fornitura secondo gli standard contrattuali;
3. Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle certificazioni e abilitazioni di cui all'Art. 4 del Capitolato.
4. Per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei mezzi affetti da vizio di costruzione ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale.
5. Per ogni giorno di ritardata attivazione del servizio di assistenza telefonica di cui all'art. 14 del Capitolato;

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

19.2 Procedimento di applicazione delle penali

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione al Fornitore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

Il Fornitore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in de-

duzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dal Fornitore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando il Fornitore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione della fornitura o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione.

Articolo 20 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita della fornitura;
- 3) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 13 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) in caso di inadempimento da parte del fornitore delle istruzioni e le direttive fornite dalla Città Metropolitana di Genova per l'avvio dell'esecuzione del contratto;
- 11) in caso di inadempienze da parte del Fornitore circa l'obbligo dell'assolvimento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per il periodo di garanzia di cui all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto;
- 12) In caso di mancato assolvimento da parte del Fornitore dell'obbligo di dotarsi di un centro di assistenza secondo quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

Il Fornitore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 21 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per mo-

tivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati ai quali hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento, contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dal Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Il Fornitore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36

Articolo 25 - Interpretazione del Contratto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Articolo 26 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità, firmato digitalmente dalle parti, è parte integrante e sostanziale del presente contratto e conservato in atti ("Allegato B")

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 27 - Controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo 28 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 104,00 (centoquattro/00). L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a € 120,00, l'importo di € 16,00 già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara, come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessivamen-

te ventisette pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Gianni Marchini

(Direttore della Direzione Territorio e Mobilità)

MASSUCCO T. S.R.L.

Dott.ssa Cristina Massucco

(Rappresentante Legale)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Concetta Giardina, Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- l'Ing. Gianni Marchini,

[redacted], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Direttore della Direzione Territorio e Mobilità, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

- la Dott.ssa Cristina Massucco

[redacted] la quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Rappresentante Legale di MASSUCCO T. S.R.L. (C.F.: 02707490047 P.IVA: 02707490047), avente sede legale in Cuneo (CN), Via Genova n.122,

delle cui identità io, Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30

settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Io, Segretario Generale, presso la sede dell'Ente in data quattro giugno duemilaventicinque procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Concetta Giardina